

COMUNE DI ORISTANO

PROVINCIA DI ORISTANO

CONVENZIONE

Per l'inserimento di soggetti disabili presso la Fondazione Opera Santa Rita da Cascia che gestisce la Comunità di Accoglienza Villa Nesti per il ricovero residenziale di soggetti affetti da autismo.

L'anno 2021, il giorno _____ del mese di _____

TRA

IL COMUNE DI ORISTANO - C.F. n. 00052090958, nella persona del Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza, _____, la quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Oristano

E

La Comunità di Accoglienza Villa Nesti, ubicata nel Comune di Quarrata, gestita dalla Fondazione Opera Santa Rita da Cascia con sede in piazza San Rocco, 3 a Prato - P.I. 00337410971 e c.f. 84007450483, in persona del legale rappresentante _____

PREMESSO

il Comune di Oristano (OR) intende avvalersi della collaborazione della Comunità di accoglienza Villa Nesti gestita dalla Fondazione Opera Santa Rita da Cascia con sede in piazza San Rocco, 3 a Prato, nell'attuazione del servizio socio assistenziale relativo a interventi in favore di soggetti affetti da autismo o sindrome da alterazione generalizzata dello sviluppo psicologico, a carattere residenziale privi del necessario supporto familiare o per i quali la permanenza nel nucleo sia temporaneamente o definitivamente impossibile per il carico assistenziale correlato;

Visto il regolamento di attuazione dell'art. 43 della L.R. 23/12/2005 n. 23 in merito all'organizzazione e funzionamento delle strutture sociali;

Visto il D.G.R. del 08/08/2013, resa definitiva dalla D.G.R. 55/17 del 03/12/2013 e ss.mm.ii., con la quale sono stati definiti i requisiti specifici per le singole tipologie di strutture;

Che con determinazione n. -- del --- è stato assunto apposito impegno di spesa per l'inserimento di un utente presso la comunità di accoglienza per soggetti autistici;

che la Comunità di Accoglienza si è resa disponibile per l'attuazione delle finalità del servizio socio - assistenziale relative a interventi di accoglienza del minore;

che la struttura è in possesso dell'Autorizzazione al funzionamento rilasciata dal comune di Quarrata con Decreto del Sindaco n. 26 del 19/12/2005;

Tutto ciò premesso si stipula e conviene quanto segue:

ART.1

Il Comune di Oristano nell'ambito dei suoi compiti istituzionali ed ai sensi della Legge Regionale 23.12.2005 n°23 "Sistema integrato dei servizi alla persona – Abrogazione della Legge Regionale n° 4 del 1998 (Riordino delle funzioni Socio/Assistenziali) affida alla Comunità di Accoglienza Villa Nesti, le prestazioni relative all'accoglienza del minore, in regime residenziale.

ART.2

L'Ente affidatario garantisce l'erogazione di prestazioni e servizi secondo gli standard individuati dalla normativa regionale in materia e come sotto meglio specificati:

- a) l'ospitalità in camera o unità di alloggio;
- b) il vitto giornaliero, consistente in prima colazione, pranzo, merenda e cena nel rispetto della tabella dietetica in dotazione al Centro;
- c) riscaldamento e fornitura di acqua calda;
- d) pulizia degli ambienti comuni, pulizia delle camere, rifacimento del letto;
- e) manutenzione e lavaggio della biancheria ad uso corrente (lenzuola, asciugamani ecc.), biancheria personale e vestiario;
- f) assistenza alla persona, assistenza infermieristica, e di riattivazione funzionale, bagno assistito, fornitura materiale sanitario (garze cerotti), e materiale per l'igiene personale, somministrazione terapia medica,; pedicure e cura igienica ed estetica dei capelli e del viso;
- g) disponibilità di un impianto di comunicazione che consenta la ricezione e la chiamata dall'interno verso l'esterno;
- h) attività di animazione e tempo libero, di socializzazione e inserimento sociale comprensive del servizio di trasporto;
- i) insegnamento di abilità funzionali all'autonomia lavorativa e personale;
- l) prestazioni educative e riabilitative sulla base di un progetto personalizzato;
- m) assistenza religiosa garantendo il soddisfacimento delle scelte religiose.

Le prestazioni di cui sopra sono espletate da personale qualificato per il quale è assicurato il rispetto delle norme contrattuali in materia, fatta eccezione per gli operatori che forniscono prestazioni derivanti da convenzioni stipulate dall'Ente affidatario con Congregazioni della Chiesa Cattolica od organi rappresentativi delle altre confessioni religiose.

ART. 3

L'assistenza sanitaria è garantita dalla Azienda U.S.L. dove ha sede la struttura nel rispetto della normativa vigente in materia.

ART.4

L'Ente affidatario garantisce che mai, per nessun motivo sarà fatto ricorso a pratiche lesive della libertà e della dignità personale dell'assistito.

ART.5

L'Ente affidatario è obbligato a stipulare a favore degli assistiti, idonea assicurazione per danni da responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 del C.C.

ART.6

L'ammissione nella struttura è proposta con provvedimento del Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza, accompagnata dalla specifica relazione del Servizio Sociale comunale.

Per quanto concerne le dimissioni, per qualsiasi motivo, della persona ospite si procederà di concerto tra Comune ed Ente affidatario, particolarmente per le dimissioni causate da motivi disciplinari.

ART.7

Quale corrispettivo del servizio reso, il Comune di Oristano (OR) si impegna a corrispondere per l'accoglienza del minore sopraccitato, la retta giornaliera di € 41,92 IVA esente. L'importo presunto per l'anno 2021 è pari a € ---- esente IVA ai sensi del D.P.R. 633/72.

Art. 8)

Il Comune provvede al pagamento delle rette dovute mensilmente dietro presentazione di idoneo documento valido ai fini fiscali dal quale deve risultare la data di ingresso e le presenze giornaliere del mese relativo. I pagamenti relativi al presente contratto verranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune di Oristano sul conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi agli appalti/commesse pubbliche, acceso dalla Ditta per gli effetti dell'art. 3 della L. 13/09/2010, n. 136, presso_____. Qualora l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori/subcontraenti non assolvano agli obblighi previsti dalla suddetta legge n. 136/2010, il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi del

comma 8, art. 3 della medesima legge. L'Ente appaltante verificherà, con opportuni interventi di controllo, l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 9)

L'Ente affidatario dichiara di essere a conoscenza che avrà l'obbligo di osservare tutte le norme previste nel Codice di Comportamento approvato dal Comune di Oristano con deliberazione della G.C. n°6 del 21/01/2021 e del Piano Anticorruzione 2021/2023 approvato con delibera G.C. n. 37 del 15/03/2021, entrambi pubblicati e rinvenibili nel sito istituzionale del Comune di Oristano nella sezione Amministrazione Trasparente".

L'Ente affidatario dichiara inoltre di essere a conoscenza che avrà l'obbligo di rispettare il Patto di Integrità approvato con Delibera Regionale G.R. n. 30/16 del 16/06/2015 pubblicata nel sito istituzionale della Regione Sardegna che si allega al presente atto, dando atto altresì che la violazione dei medesimi principi e obblighi comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.4., sottoscritto da entrambe le parti.

La mancata osservanza di quanto previsto nel Patto d'Integrità costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 10)

L'Ente affidatario accetta che il Comune effettui presso la propria struttura, anche senza preavviso, controlli e verifiche del servizio erogato a mezzo dei propri rappresentanti o dei propri organi tecnici, con facoltà per gli stessi di parlare liberamente con le persone assistite.

L'andamento delle attività socio assistenziali, le condizioni igienico sanitarie, gli aspetti strutturali, gestionali, sono verificati periodicamente con le modalità del citato regolamento di attuazione della L.R. n° 23/2005.

Art. 11)

In caso di violazione delle norme della L.R. 23/2005 e del relativo regolamento di attuazione o di gravi inadempienze anche di uno solo degli obblighi a carico dell'Ente previste dalla presente convenzione il Comune, a suo insindacabile giudizio, può decidere con effetto immediato la risoluzione della presente convenzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

La convenzione può essere altresì risolta ai sensi del citato art. 1456 nel caso di violazione delle norme poste a tutela del minore e si procederà a segnalare all'autorità competente.

Art. 12)

La presente convenzione decorre dal 01/01/2021 al 31/12/2021 salvo provvedimento di revoca, può essere rinnovata per un ulteriore periodo e sarà valida per tutti gli utenti che potranno essere inseriti agli stessi patti e condizioni della presente.

Art. 13)

Ai sensi della normativa vigente in materia di "Trattamento dei dati personali" il Comune, titolare del trattamento dei dati personali degli utenti e delle rispettive famiglie, designa l'Ente affidatario quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà. L'Ente affidatario procederà al trattamento dei dati adottando opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

Art. 14)

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'operatore economico aggiudicatario viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione della Convenzione medesima. **Con separato contratto, da concludersi entro 20 giorni** dalla data di stipulazione della presente Convenzione, il titolare e l'operatore economico aggiudicatario provvederanno a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati.

Art. 15)

La prestazione oggetto del presente contratto rientra tra quelle indicate all'art.10 comma 27 ter del DPR N°633 del 26/10/1972.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rimanda alle norme del Codice Civile vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER LA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA "VILLA NESTI"
Il Rappresentante legale